

Tribunale di Brescia, sentenza del 15 dicembre 2022, n. 3030 – s.r.l., cessione quote, incapacità naturale, art. 428 c.c., art. 1425 c.c., art. 1453 c.c., art. 1427 c.c., art. 2753 c.c.

Qualora l'attore impugni un contratto di cessione di quote allegando la propria incapacità naturale all'atto della stipula in ragione di un "rallentamento cognitivo", l'omessa produzione della cartella clinica relativa al ricovero del medesimo impedisce ogni ulteriore valutazione sull'entità di tale "rallentamento cognitivo" e sulle relative cause. Inoltre, gli elementi emersi in corso di causa non confortano l'allegazione attorea in quanto il contratto per cui è causa risulta essere stato sottoscritto ad oltre un mese dalla dimissione e in ogni caso non vi è coincidenza tra "rallentamento cognitivo" e "incapacità di comprendere".

Nei rapporti tra le parti la quietanza di pagamento ha valore di confessione stragiudiziale resa alla controparte; nel dettaglio la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti,

anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza (cfr. Cass. n. 21258/2014).

L'obbligazione di pagamento del corrispettivo non può ritenersi adempiuta in quanto è noto che in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" (cfr. Cass. n. 14372/2018).

Principi espressi con riguardo al rigetto di una domanda volta all'annullamento dell'atto di trasferimento delle quote di una s.r.l. a causa dello stato di salute fisica e mentale della parte cedente che avrebbe costituito un grave vizio del consenso ex art. 1427 c.c. e a causa della falsa rappresentazione della realtà, perché il trasferimento della titolarità delle quote rappresentative del 95% del capitale della s.r.l. sarebbe stata effettuato senza il versamento del corrispettivo.

[Sent. 15.12.2022 n. 3030Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)